



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1088

Norme per la legalizzazione dell'eutanasia

12/09/2016 - 01:21

Indice

1. DDL S. 1088 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1088.....	4

1. DDL S. 1088 - XVII Leg.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1088

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1088

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCONI**, **LO GIUDICE**, **PALERMO** e **PEZZOPANE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2013

Norme per la legalizzazione dell'eutanasia

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge riprende la proposta di legge di iniziativa popolare elaborata e presentata in Parlamento dall'Associazione Luca Coscioni in materia di liceità dell'eutanasia. Come in quella proposta si propone una esenzione di responsabilità penale per il personale medico e sanitario che provveda ai trattamenti eutanasi su «chiara e inequivoca» richiesta dell'interessato, debitamente informato «in ordine ai profili sanitari, etici e umani a essa relativi».

La liceità dell'eutanasia è subordinata, oltre che alla chiara manifestazione di volontà dell'interessato successiva a un'adeguata informazione da parte del medico, al concorrere di altre condizioni, enumerate nelle lettere di cui all'articolo 1, comma 1, della proposta: la maggiore età dell'interessato; la sua capacità di intendere e di volere (salvo i casi di preventiva nomina di un fiduciario, ai sensi del comma 2); la preventiva informazione dei parenti più stretti; la condizione di infermità produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o a prognosi infausta inferiore ai diciotto mesi; il pieno rispetto della dignità del paziente e la non inflizione di sofferenze fisiche nel corso del trattamento eutanasi.

A queste puntuali e qualificanti condizioni crediamo che sia possibile definire legislativamente una esimente di responsabilità per medici e sanitari che applichino trattamenti attivi di fine-vita e legalizzare la scelta di una «buona morte».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Non costituisce reato la condotta del medico o del personale sanitario consistente nella pratica di trattamenti eutanasi che cagionino la morte del paziente qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) la pratica sia stata espressamente richiesta dal paziente;
- b) il paziente sia maggiorenne;
- c) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal comma 2;
- d) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;
- e) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;
- f) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni, di tutte le possibili alternative terapeutiche, dei prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;
- g) il medico e la struttura sanitaria ove sia stato effettuato il trattamento si siano attenuti all'impegno, assunto con propria dichiarazione resa congiuntamente e per iscritto, a realizzare pratiche rispettose della dignità del paziente e inidonee ad arrecare allo stesso sofferenze fisiche ulteriori rispetto a quelle

indotte dalla patologia di cui alla lettera *e*).

2. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere e di dichiarare la propria volontà può richiedere, con atto scritto autenticato dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio, che le siano applicati trattamenti eutanasi nel caso in cui venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, lettera *e*). Con il medesimo atto, l'interessato nomina un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.

3. La richiesta di applicazione dell'eutanasia deve essere chiara e inequivoca, non può essere soggetta a condizioni ed è sempre revocabile da parte del richiedente. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un'autodichiarazione, con la quale il richiedente, ovvero il fiduciario nei casi di cui al comma 2, attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici e umani a essa relativi.

4. Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare e da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere del garante per la protezione dei dati personali, sono previste le modalità di conservazione dei dati relativi alle pratiche eutanasiche effettuate, al fine di garantire la non diretta identificabilità dell'interessato anche da parte dei soggetti legittimati ad accedere ai suddetti dati.

